

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ARMENO
PROVINCIA DI NOVARA

Repertorio n. 954

CONCESSIONE DI UTILIZZO TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E IMMOBILI
GRAVATI DA "USO CIVICO", DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARMENO IN LOC.
ALPE DEL BOSCO E ALPE CERVECCHIO.

L'anno 2025, addì 28 del mese di giugno, in Armeno, presso la Sede Comunale, avanti di me Dr. Giovanni Boggi, C. F. BGGGNN79P19C236G, Segretario Generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Armeno e che agisce in virtù dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi i signori:

- sig.ra. MARA MARIA LAVARINI, nata a Armeno (NO) il 16.05.1962, C.F. LVRMMR62E56A414P, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Armeno (C.F. e P. IVA 00481240034) e che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa, ivi domiciliata per la carica, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Concedente";
 - sig.ra FABRIS NILLA MARIA, nato a Arona (NO) il 24/12/1990, C.F. FBRNLM90T64A429D, in qualità di rappresentante dell'omonima Azienda Agricola (P. IVA 02721610034) con sede in Località Alpe Luvaga snc - 28011 Armeno (NO), di seguito denominata semplicemente "Concessionario";
- Dell'identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Generale rogante, sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- il Comune di ARMENO, in data 27/05/2025 ha esperito procedura aperta per selezionare l'impresa agricola cui concedere in concessione la propria malga Alpe del Bosco e Alpe Cervecchio censita al NCT del Comune di Armeno:

- F. 41 mappale 2
- F. 41 mappale 6-7-8-9-10-11-20-22-23

- detto terreno è gravato da "Usi Civici", e per tanto i proventi derivanti dalla concessione di cui sopra saranno destinati per opere permanenti in favore della collettività e per tanto tali somme sono vincolate a tale scopo;

- ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. a) della L. R. 29/2009, non si rende necessaria l'acquisizione del parere della Regione Piemonte, in quanto la concessione avrà una durata non superiore ai 10 anni;

- i predetti terreni saranno destinati ad uso pascolo al fine di poter svolgere l'attività della propria azienda di allevamento bovini;

- il canone dovrà essere adeguato annualmente in base al 100 % delle variazioni dell'ISTAT, nell'anno precedente con riferimento al mese di gennaio;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la concessione della malga **Alpe del Bosco e Alpe Cervecchio**, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali 2- 6-7-8-9-10-11-20-22-23 del NCT del Comune di ARMENO, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto; la concessione ha per oggetto l'uso agricolo dei terreni e fabbricati di proprietà comunali gravati da uso civico.

Vengono consegnati per uso agricolo, ai fini della sua gestione e delle responsabilità derivanti dall'uso esclusivo da parte dell'affittuario, i seguenti beni immobili:

- F. 41 mappale 2

• F. 41 mappale 6-7-8-9-10-11-20-22-23

2. Durata e decorrenza del contratto.

La concessione ha la durata di 1 (uno) anno, a partire dalla data del 14/06/2025 con scadenza il giorno 13/06/2025, data per la quale il concessionario si impegna, per sé e per i suoi aventi causa a restituire i fondi liberi da persone, cose e animali, alla piena disponibilità del concedente.

E' prevista la possibilità che il presente contratto possa essere espressamente rinnovato, per un ulteriore anno, su richiesta formale scritta da parte del Concessionario, trasmessa al Comune almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

3. Quantificazione del canone.

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, in riferimento all'offerta presentata dal concessionario, il canone di concessione è determinato in complessivi Euro 1.199,28 (millecentonovantanovevirgolaventotto) annui da pagarsi contestualmente alla stipula del presente contratto.

4. Sub-concessione.

Viene espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o di cessione anche solo parziale di diritti sui fondi in concessione, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento danni eventualmente arrecati.

5. Responsabilità.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, esonera espressamente il Comune di Armeno da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi.

6. Risoluzione del contratto.

Oltre ai casi previsti dalla legislazione in materia di contratti, nonché dalle norme del Codice Civile, il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto, con effetto immediato su dichiarazione del Comune di Armeno, nei seguenti casi:

[Handwritten signature]

Nella Cairoli

[Handwritten signature]

- a) sia intervenuto a carico del concessionario lo stato di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra procedura o situazione equivalente;
- b) Cessione del contratto a terzi o sub-concessione. Senza preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- c) Colpa grave, dolo o frode del concessionario in relazione alla conduzione dei fondi;
- d) Gravi carenze nella gestione dei fondi;

Il Comune per quanto previsto alle lett. c) – d), fisserà un termine massimo di 30 (trenta) giorni entro cui il concessionario dovrà porre rimedio alle proprie inadempienze. Decorso inutilmente tale termine, provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della controparte.

7. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

Al termine della concessione non saranno riconosciute al concessionario indennità o rimborsi relativi ad opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni dallo stesso eseguite sui fondi.

8. Accesso ai luoghi per controllo.

Il Comune, quale proprietario dei fondi, ha diritto di accedervi in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente contratto e per espletare i normali controlli sulla diligente conduzione dei terreni affittati.

Tuttavia si conviene che eventuali contestazioni siano precedute da sopralluoghi effettuati previo preavviso scritto al concessionario di 48 ore; poi l'accesso sarà libero ed incondizionato anche in assenza del concessionario sui luoghi.

9. Controversie.

Il Comune e il concessionario si impegnano, in caso di divergenze nell'interpretazione del contratto e per qualsiasi altra controversia a tentare per prima cosa un confronto diretto, mediante comunicazione scritta del problema sorto, con la disponibilità ad un confronto verbale nella ricerca di un chiarimento, della eventuale interpretazione univoca della disposizione contrattuale e di una

soluzione concordata bonariamente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

A tal riguardo l'Affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.

10. Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il concedente e il concessionario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione. Il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

11. Oneri contrattuali e fiscali.

Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affitto sono a totale carico del concessionario.

12. Trattamento dei dati personali.

Il concedente ed il concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di affitto (D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Reg. UE 679/2016).

Il "Comune", ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 679/2016, informa il "Concessionario" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

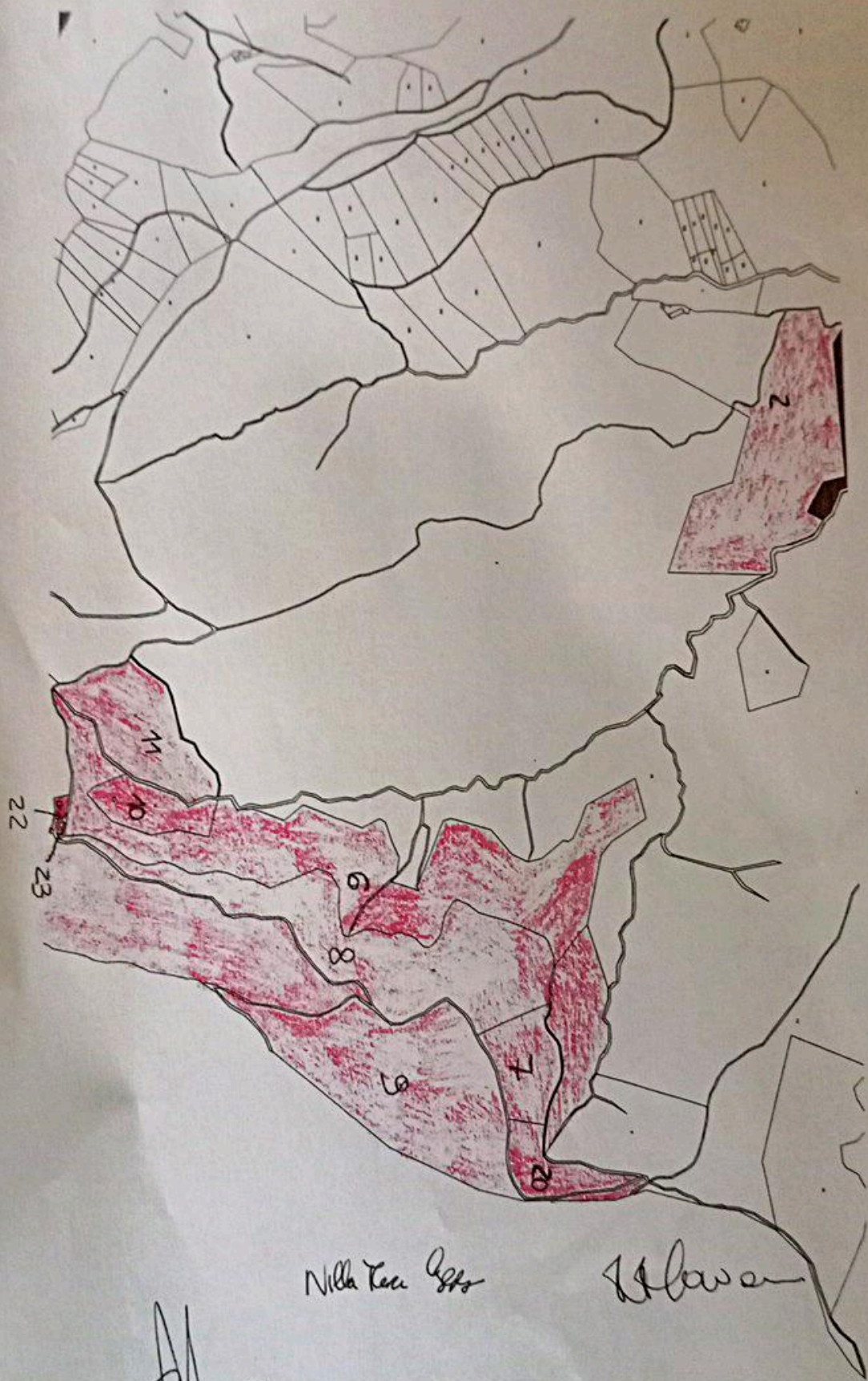
Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di quattro facciate complete e numero ventuno righe della quinta, firme escluse. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e con me lo sottoscrivono, unitamente agli allegati.

Per il Comune di Armeno: Sig.ra Mara Maria Lavarini

Per il Concessionario: Sig.ra Fabris Nilla Maria

Il Segretario Comunale Rogante: Dott. Giovanni Boggi





Nilla Kari Qho

Alawa

[Signature]